

REGOLAMENTO D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (PALESTRE)

approvato con atto di C.C. n. 42 del 29.11.2017

in vigore dal 29 novembre 2017

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (PALESTRE)

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2017)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1. Il Comune di Ponte San Nicolo, al fine di favorire la crescita sociale e lo sviluppo psico-fisico dei propri cittadini, in particolare dei bambini e ragazzi, nonché la trasmissione di importanti valori sportivi e sociali, fa propri i principi della Regione del Veneto.
- 2. Il Comune riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle strutture sportive comunali di seguito elencate:

PALESTRE:

- palestra di via Don Orione (annessa alla scuola secondaria A. Doria sede principale di Ponte San Nicolò);
- palestra di via Sansovino (annessa alla scuola secondaria A. Doria sede staccata di Roncaglia);
- arcostruttura di via Toffanin;

PALESTRINE

- palestrina di via Sansovino (annessa alla scuola secondaria A. Doria sede staccata di Roncaglia);
- palestrina di via Gasparini (annessa alla scuola primaria C. Battisti);
- palestrina di via Giorato (annessa alla scuola primaria P.R. Giuliani);

CAMPI SPORTIVI

- campo sportivo di via Faggin;
- campo sportivo di via Toffanin.
- 2. Il presente regolamento disciplina altresì l'utilizzo di ogni altra struttura sportiva di proprietà del Comune.

Art. 3 Destinazione d'uso delle strutture sportive

- 1. L'uso delle palestre e delle palestrine, con esclusione dell'arcostruttura, è riservato alle scuole locali. Tali palestre e palestrine sono concesse in uso dal Comune, al di fuori dell'orario scolastico, a norma di legge, previo parere del Consiglio d'Istituto.
- 2. Tutte le strutture sportive devono essere utilizzate in primo luogo per lo svolgimento di attività fisicosportive a carattere educativo e ricreativo e, subordinatamente, per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere culturale, formativo, sociale, politico e di pubblica utilità.
- 3. Verranno privilegiate le attività rivolte al settore giovanile locale.
- 4. Ai fini del presente regolamento per *settore giovanile locale* si intendono corsi ed attività i cui partecipanti sono costituiti per almeno il 50% da residenti di età inferiore a 25 anni.
- 5. Le strutture sportive possono essere utilizzate da:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) istituzioni scolastiche del territorio;
 - c) associazioni e società sportive;
 - d) altre associazioni;
 - e) enti pubblici, consorzi o società di cui fa parte il Comune di Ponte San Nicolò;
 - f) enti, gruppi consigliari e partiti politici;
 - g) persone fisiche e giuridiche.

TITOLO II STRUTTURE SPORTIVE

Art. 4 Gestione delle strutture sportive

- 1. L'uso delle strutture sportive è improntato al criterio della massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni e delle società sportive, delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle istituzioni scolastiche per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.
- 2. La gestione delle strutture sportive viene affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed enti di promozione sportiva del territorio nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.

TITOLO III CONCESSIONI IN USO

Art. 5 Modalità di concessione

- 1. Le palestre e palestrine possono essere concesse:
 - a titolo una tantum: per attività che si esauriscono in un unico incontro od evento;
 - per cicli brevi: per svolgere attività che si esauriscono in un massimo di quattro incontri od eventi;
 - a titolo continuativo: per svolgere attività che richiedono un utilizzo delle strutture protratto oltre le quattro giornate;
 - per anno sportivo considerando come tale il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 maggio dell'anno successivo.
- 2. I campi sportivi possono essere concessi per anno sportivo, considerando come tale il periodo compreso tra il 1º luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6 Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni

- 1. Il Responsabile del Servizio competente rilascia, sentito l'Assessore allo Sport, la concessione in uso delle palestre e delle palestrine ai seguenti soggetti, indicati in ordine di priorità:
 - a) federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI, e società sportive comunque costituite e operanti senza fini di lucro, che svolgano una rilevante attività nel settore giovanile locale.
 - b) altre federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI affiliate a federazioni del CONI o CIP e Società sportive comunque costituite, operanti senza fini di lucro;
 - c) associazioni senza fini di lucro, non rientranti tra quelle previste alla lettera a) e b), che svolgano attività a favore dei disabili;
 - d) altri soggetti operanti senza fini di lucro, non rientranti tra quelli previsti alla lettera a), b) e c);
 - e) aggregazioni spontanee dei cittadini di Ponte San Nicolò;
 - f) soggetti aventi finalità di lucro, limitatamente alle strutture non scolastiche.
- 2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano i seguenti criteri di precedenza, indicati in ordine di priorità:
 - 1) richiesta volta a realizzare corsi ed attività rivolte al *settore giovanile locale*, in continuità con quanto già positivamente realizzato negli anni precedenti;
 - 2) richiesta presentata da un soggetto avente sede nel territorio comunale;
 - 3) richiesta presentata da un soggetto iscritto all'albo comunale delle libere forme associative;
 - 4) richiesta volta a realizzare attività con il maggior numero di iscritti residenti di età inferiore ai 25 anni:
 - 5) richiesta presentata da un soggetto con maggior numero di anni di attività nel territorio comunale.
- 3. L'utilizzo delle palestre e palestrine è consentito al soggetto richiedente per lo svolgimento di attività e corsi rivolti ai medesimi atleti per massimo due allenamenti settimanali di un'ora e mezza ciascuno, salva la disponibilità di spazi.

Art. 7 Modalità per il rilascio delle concessioni in uso

1. Per ottenere la concessione d'uso delle palestre e delle palestrine dovrà essere presentata domanda avvalendosi dell'apposito modulo messo a disposizione dal Servizio competente.

2. La domanda implica:

- a) l'impegno al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni che verranno impartite dagli Uffici;
- b) l'impegno a porre in essere quanto necessario affinché sia assicurato un corretto comportamento da parte dei partecipanti alle attività svolte ed al risarcimento di eventuali danni che dagli stessi venissero causati alle strutture sportive ed alle attrezzature ivi presenti;
- c) l'impegno a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione Comunale in ogni sede civile e penale per eventuali danni a cose e persone causati in dipendenza dello svolgimento dell'attività autorizzata;
- d) l'impegno al rispetto di tutte le disposizioni previste per legge in materia di sicurezza nelle pratiche motorio-sportive e di manifestazioni aperte al pubblico;
- e) l'impegno a versare l'eventuale corrispettivo per l'uso delle strutture sportive secondo le tariffe e le modalità stabilite negli articoli seguenti;
- f) l'impegno a comunicare, su richiesta dell'Ufficio competente, l'elenco degli atleti, suddiviso per orario di occupazione degli spazi, nonché le tariffe, le quote associative e/o altri contributi richiesti ai partecipanti alle attività per le quali viene chiesta la struttura sportiva;
- g) l'impegno, in caso di concessione delle strutture sportive a titolo completamente gratuito o parzialmente gratuito, ad apporre sul materiale che si intende realizzare per la pubblicizzazione dell'attività lo stemma del Comune e la dicitura "Con il contributo del Comune di Ponte San Nicolò".
- 3. Non è consentito cedere ad altri gli spazi concessi in uso, senza previa acquisizione del parere favorevole da parte dell'Ufficio Sport del Comune.
- 4. L'eventuale mancato utilizzo dello spazio concesso in uso deve sempre essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Sport che provvederà, in presenza di altre richieste, alla concessione del medesimo ad altri soggetti.

Art. 8 Costi

1. L'utilizzo delle strutture sportive potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

a) A titolo completamente gratuito:

- per attività ed iniziative senza fini di lucro e di elevato interesse pubblico o sociale, espressamente riconosciuto dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

In tal caso nessun corrispettivo è richiesto per la concessione degli spazi e le pulizie vengono assicurate dal Comune.

b) A titolo parzialmente gratuito:

- per attività realizzate da gruppi consiliari, partiti e movimenti politici rappresentati in Parlamento, istituzioni scolastiche del territorio, enti pubblici, Consorzi e Società di cui fa parte il Comune di Ponte San Nicolò;
- per attività ed iniziative realizzate da associazioni e gruppi operanti senza fini di lucro in ambito sportivo, educativo, sociale e culturale a favore del *settore giovanile locale* o di disabili;
- per iniziative realizzate a titolo gratuito (per le quali non venga quindi richiesto alcun contributo ai partecipanti) in ambito culturale, formativo, sociale, sportivo, o di pubblica utilità.

La concessione a titolo parzialmente gratuito prevede che nessun corrispettivo venga richiesto per la concessione in uso degli spazi, ma rimanga a carico dei richiedenti l'onere dell'apertura,

chiusura e pulizia della struttura e l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale le persone incaricate a cui saranno date in consegna le chiavi della struttura sportiva.

c) A pagamento:

per attività ed iniziative non rientranti nei casi indicati alle lettere a) e b).

Per tali attività l'utilizzo delle strutture sportive comporta il pagamento di un corrispettivo orario secondo le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale.

Restano, in questo caso, a carico dell'Amministrazione Comunale i costi relativi alle spese per le utenze della struttura (illuminazione, acqua e riscaldamento) e le pulizie.

Il corrispettivo dovrà essere versato nei termini e con le modalità indicate dall'Ufficio Sport e comunque prima dell'utilizzo.

Per utilizzi continuativi superiori ad un mese e su richiesta degli interessati, il pagamento potrà essere rateizzato secondo i criteri dettati dall'Ufficio Sport.

Nessun rimborso spetterà al concessionario qualora il mancato utilizzo dello spazio sia a lui imputabile.

- 2. La Giunta Comunale con propria delibera determina eventuali oneri a carico del concessionario dei campi sportivi.
- 3. Le concessioni a titolo completamente gratuito o parzialmente gratuito prevedono l'obbligo in carico al concessionario di apporre sul materiale che si intende realizzare per la pubblicizzazione dell'attività lo stemma del Comune e la dicitura "Con il contributo del Comune di Ponte San Nicolò".

TITOLO IV CONDIZIONI D'USO

Art. 9 Obblighi dei concessionari

- 1. I concessionari dovranno far rispettare agli utilizzatori delle strutture sportive i seguenti obblighi:
 - a) calzare scarpe da ginnastica utilizzate esclusivamente in palestra, ad esclusione dei campi sportivi;
 - b) riordinare il materiale al termine dell'attività e lasciare i locali puliti;
 - c) ridurre al minimo indispensabile l'uso degli impianti di illuminazione;
 - d) evitare lo spreco d'acqua nell'utilizzo delle docce;
 - c) utilizzare solamente gli spazi concessi.
- 2. I concessionari sono tenuti a:
 - a) informare l'Ufficio competente in caso di mancato utilizzo dell'impianto concesso in uso tempestivamente e comunque entro la mattina del venerdì precedente;
 - b) segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone;
 - c) su richiesta dell'Ufficio Sport, presentare l'elenco degli atleti dell'anno sportivo in corso suddiviso per orario di occupazione degli spazi e comunicare le tariffe, le quote associative e/o altri contributi richiesti ai partecipanti alle attività per le quali viene concesso l'impianto sportivo e le altre eventuali ulteriori informazioni richieste, pena l'applicazione della tariffa prevista per i soggetti paganti, qualora l'utilizzo della struttura sportiva venga concesso a titolo completamente o parzialmente gratuito;
 - d) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e ad attenersi alle disposizioni che verranno impartite dall'Ufficio Sport;
 - e) rispettare gli orari di inizio e fine attività indicati nell'atto di concessione e lasciare con tempestività i locali al termine dell'utilizzo;

- f) utilizzare i locali e le attrezzature esclusivamente per l'uso per cui viene rilasciata la concessione;
- g) risarcire totalmente gli eventuali danni;
- h) tenere le vie di fuga costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 3. È fatto divieto:
 - ai frequentatori delle palestre e palestrine ubicate nelle scuole di accedere ai locali della scuola;
 - di fumare e usare fiamme libere e sigarette elettroniche all'interno dei locali;
 - di concedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi ottenuti in concessione senza previa acquisizione del parere favorevole da parte dell'Ufficio Sport del Comune.
- 4. La violazione dei divieti sopra indicati comporta la revoca immediata dell'autorizzazione concessa.
- 5. Il mancato utilizzo dei locali assegnati in concessione a titolo gratuito o semigratuito senza giustificato motivo e senza preventivo preavviso comporta l'applicazione di una sanzione pari all'importo previsto in caso di concessione dei locali a titolo oneroso.
- 6. Qualora si renda necessaria l'installazione di particolari attrezzature assenti nella struttura sportiva e necessarie all'utilizzatore, il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta di autorizzazione e, in caso di accoglimento, provvedere alla fornitura, al montaggio, allo smontaggio e alla relativa manutenzione a propria cura e spese, senza arrecare danni e/o pregiudicare l'attività altrui.

Art. 10 Sospensione delle concessioni in uso

- 1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere l'assegnazione e di modificare gli orari ed i turni di utilizzo, qualora si rendesse necessario per esigenze delle scuole, per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, per proprie esigenze anche di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti o per cause di forza maggiore.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso dell'eventuale tariffa di utilizzo versata ai sensi dell'art. 8.

Art. 11 Autorizzazione all'entrata

- 1. L'entrata nelle strutture sportive è consentita solamente:
 - a chi è autorizzato dal responsabile dell'attività che in quel momento viene praticata;
 - ai dipendenti comunali ed agli incaricati da parte del Comune.
 - al Sindaco ed ai consiglieri comunali.
- 2. Al pubblico è consentito l'accesso solo durante le manifestazioni sportive e culturali.

Art. 12 Responsabilità civile dei concessionari

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali e agli arredi concessi. Nel caso in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al concessionario.

Art. 13 Sanzioni e revoca delle concessioni

- 1. La violazione delle norme del presente regolamento è punita con una penale da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 a norma di legge.
- 2. La concessione potrà essere revocata a seguito di accertamento di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, previo contradditorio, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
- 3. In caso di accertata violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nel provvedimento di concessione sarà preclusa al richiedente la possibilità di ottenere nuovamente la disponibilità di spazi per l'anno successivo.
- 4. Saranno inoltre precluse ulteriori concessioni a:
 - a) soggetti morosi nel pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo;
 - b) soggetti che abbiano danneggiato gravemente i locali e/o le attrezzature ivi presenti;
 - c) soggetti che abbiano concesso a terzi, parzialmente o totalmente, gli spazi avuti in uso dall'Amministrazione senza previa acquisizione del parere favorevole da parte dell'Ufficio Sport;
 - d) soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della sanzione comminata ai sensi dell'art. 9, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 14 Vigilanza

- 1. L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte dei concessionari.
- 2. I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali della vigilanza e del controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutte le informazioni e tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la documentazione richiesta.

Art. 15 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018. Sono fatte salve le concessioni in uso già rilasciate per l'anno sportivo 2017 / 2018 e le condizioni di utilizzo previste dai rispettivi provvedimenti di concessione.

REGOLAMENTO D'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI (PALESTRE)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Oggetto	1
Art. 3 Destinazione d'uso delle strutture sportive	
TITOLO II STRUTTURE SPORTIVE	2
Art. 4 Gestione delle strutture sportive	2
TITOLO III CONCESSIONI IN USO	
Art. 5 Modalità di concessione	
Art. 6 Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni	3
Art. 7 Modalità per il rilascio delle concessioni in uso	4
Art. 8 Costi	4
TITOLO IV CONDIZIONI D'USO	
Art. 9 Obblighi dei concessionari	5
Art. 10 Sospensione delle concessioni in uso	6
Art. 11 Autorizzazione all'entrata	
Art. 12 Responsabilità civile dei concessionari	6
Art. 13 Sanzioni e revoca delle concessioni	
Art. 14 Vigilanza	7
Art. 15 Entrata in vigore	7